

A

ORIGINALE



CITTA' DI RECCO

(Città Metropolitana di Genova)

REGOLAMENTO

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/10/2013.

Modificato allegato "F" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2014.

Modificato allegati "B" ed "E" con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/03/2014.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2016.

Modificato allegato "F" con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 08/08/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/_____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	5
ART. 4 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	5
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	6
ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 6 - METODOLOGIE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	6
ART. 7 - DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	6
ART. 8 – MODALITA' ED ORARI DI CONFERIMENTO OD ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI CONFERIMENTO/ESPOSIZIONE RIFIUTI	8
ART. 10 - SPETTACOLI VIAGGIANTI	8
TITOLO III – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	9
ART. 11 – DEFINIZIONE	9
ART. 12 – RIFIUTI COMPOSTABILI	9
ART. 13 – GESTIONE DELLA COMPOSTIERA	9
ART. 14 –ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	10
ART. 15 – CONTROLLI	10
TITOLO IV – CONFERIMENTO RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA	11
ART. 16 – ACCESSO ALLA STRUTTURA	11
ART. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEGLI UTENTI	11
TITOLO V – SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO	13
ART. 18 –SERVIZI DI SPAZZAMENTO	13
ART. 19 – CESTINI STRADALI	13
ART. 20 - OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO	13
TITOLO VI – GESTIONE DEI RIFIUTI PER MERCATO, FIERE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	14
ART. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI RICORRENTI ANNUALMENTE	14
ART. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI OCCASIONALI	14
ART. 23 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI MERCATI E FIERE	14
ART. 24 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI	14
TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 25 – CONTROLLI E VIGILANZA	16
ART. 26 – SOSTITUZIONI E ABROGAZIONI	16
ART. 27 - SANZIONI	16
ART. 28 –MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE	17

ALLEGATI

ALLEGATO “A”- RIFIUTI URBANI

ALLEGATO “B” - MODALITA' DI CONFERIMENTO/ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO “C” - GIORNI ED ORARI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ALLEGATO “E” - CENTRO DI RACCOLTA “VALLE DELLA NE” – ISOLA ECOLOGICA “LODERINI”

ALLEGATO “F” - FIERE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI ANNUALMENTE

ALLEGATO “G” – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 198 – comma 2 - del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabilisce:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa in materia;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f) del Codice dell'Ambiente D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione.
3. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati ad attenersi alle norme del presente Regolamento, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ottimali e una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.
4. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza della dichiarazione TARI, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari per i casi di omissione e/o infedeltà. Il servizio viene altresì reso nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della dichiarazione/richiesta di attivazione e il primo giorno del mese solare successivo dal quale decorrono gli effetti tributari.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. In relazione alle norme del Codice dell'Ambiente ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:
 - Comune: Amministrazione Comunale di Recco;
 - Gestore: soggetto che effettua le operazioni di raccolta, ed eventualmente trasporto, dei rifiuti urbani, e le operazioni di spazzamento delle strade;
 - produttore di rifiuti: soggetto la cui attività produce rifiuti;
 - detentore: produttore dei rifiuti o persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - utente: produttore o detentore dei rifiuti;
 - utenze domestiche: nuclei familiari residenti e quelle dimoranti, anche solo saltuariamente, sul territorio comunale;
 - utenze domestiche assistite: utenze domestiche che, a causa di accudimento di soggetti incontinenti (bambini, disabili o anziani), producono, come rifiuto, una rilevante quantità di pannolini/pannoloni;
 - utenze non domestiche: enti pubblici, comunità, attività commerciali, industriali, associazioni e enti privati, con o senza scopo di lucro ecc., attività produttive di beni e servizi.
 - utenze non domestiche selezionate: utenze non domestiche che, per la specifica tipologia di attività, producono rilevanti quantitativi di rifiuti organici o di cassette, cartone e imballaggi;

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- conferimento: azione di deporre i rifiuti all'interno di appositi contenitori o di consegnarli ad un operatore appositamente incaricato;
- esposizione: azione di deporre i rifiuti in luoghi ben individuati, entro appositi sacchi o con altre modalità specificamente disciplinate dal presente Regolamento;
- contenitori mono-utenza: contenitori in materiale plastico assegnati esclusivamente ad un utente (per le utenze domestiche le c.d. mastelle; per le utenze non domestiche selezionate contenitori di maggior volume);
- contenitori multi-utenza: contenitori in materiale plastico assegnati a più utenti, accomunati dal condominio o dalla prossimità;
- rifiuti urbani (art. 183 c.1 lett. B-ter - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: come modificato dall' art. 6 comma 5 lettera b ter del D.Lgs 116/2020)
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies indicati nell'Allegato A del presente regolamento;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
 - 7) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
- rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- rifiuti speciali (art. 184 – comma 3 – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: come aggiornato dall' art. 6 comma 5 lettera b ter del D.Lgs 116/2020):
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.

- rifiuti pericolosi: rifiuti che sono puntualmente indicati e definiti nell'Allegato I - parte IV – del Codice dell'Ambiente che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: esplosivi, comburenti, infiammabili, irritanti, nocivi, tossici, cancerogeni, corrosivi.
In relazione al contesto territoriale ed economico interessato dal presente Regolamento ed a titolo puramente esemplificativo, sono rifiuti pericolosi:
 - pile, batterie e accumulatori
 - medicinali scaduti
 - toner e cartucce di inchiostro
 - olio vegetale esausto
 - frigoriferi e congelatori
- RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i RAEE son divisi in categorie distinte da specifici codici:
 - grandi e piccoli elettrodomestici
 - apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - apparecchiature di illuminazione
 - strumenti elettrici ed elettronici
 - dispositivi elettromedicali
 - strumenti di monitoraggio e controllo
 - distributori automatici
- rifiuti ingombranti: rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere contenuti negli appositi sacchi di plastica e richiedono un servizio speciale di raccolta;
- rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
- frazione secca: rifiuto urbano misto che residua dopo aver avviato a recupero, oltre alla frazione verde e le frazioni secche recuperabili, anche la frazione organica dei rifiuti;
- sistema di raccolta porta a porta: sistema che prevede l'esposizione dei rifiuti da parte del detentore in un contenitore mono-utenza, su spazio pubblico carrabile, in vicinanza del proprio domicilio o sede di attività e successiva asportazione degli stessi da parte di un operatore;
- sistema di raccolta di prossimità: sistema che prevede il conferimento dei rifiuti da parte del detentore entro contenitori multi-utenza dislocati in prossimità del proprio domicilio o sede di attività e successivo svuotamento degli stessi da parte di un operatore;
- sistema di raccolta diffusa sul territorio: sistema che prevede il conferimento da parte del detentore di specifiche tipologie di rifiuti entro contenitori dislocati e/o accessibili da spazi pubblici e successivo svuotamento degli stessi da parte di un operatore;
- sistema di raccolta controllata: sistema che prevede il conferimento dei rifiuti da parte del detentore entro contenitori installati in un'area recintata e sotto il controllo di un addetto;
- servizio di ritiro a domicilio: esposizione dei rifiuti in vicinanza del proprio domicilio o sede di attività, secondo tempi e modalità di prelievo degli stessi da parte di un operatore, che devono essere preventivamente concordati con il Gestore;
- raccolta differenziata: prelievo dei rifiuti il cui flusso è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- spazzamento: raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
- smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero, attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri scopi;
- centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- isola ecologica: si intende un'area recintata o comunque ben delimitata in modo da occultarla alla visuale da spazi pubblici, in cui sono ordinatamente collocati contenitori per le diverse frazioni di rifiuto.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Sono obbligati al rispetto del presente Regolamento tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, a qualunque titolo, producono rifiuti urbani nel territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) al terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione;
 - d) ai rifiuti radioattivi;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso;
 - f) alle materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - h) ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (vedasi Regolamento CEE n. 1774/2002), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - i) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
 - j) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - k) ai veicoli a motore in stato di abbandono.
3. I rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale non possono essere conferiti sul suolo o nei contenitori del territorio di questo Comune.

ART. 4 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

1. Il Servizio Gestione Rifiuti riguarda le seguenti attività:
 - a) raccolta mediante svuotamento dei contenitori a seguito del conferimento del rifiuto urbano e raccolta rifiuti in forma differenziata;
 - b) spazzamento manuale e meccanizzato dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
 - c) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme vigenti;
 - d) invio al recupero/smaltimento.
2. Sono conferiti al Servizio di igiene ambientale, nel rispetto del presente Regolamento:
 - i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, avviati allo smaltimento;
 - i rifiuti urbani, avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata.
3. Il produttore può comunque avviare a recupero rifiuti speciali presso soggetti terzi autorizzati a propria cura e spese.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune o Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) effettua, mediante affidamento in appalto, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 sulla base delle competenze definite dall'art. 198 del Codice dell'Ambiente.

ART. 6 - METODOLOGIE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene in forma separata per tutte le diverse frazioni di rifiuto.
2. Sono oggetto della raccolta differenziata le seguenti tipologie di rifiuti, con le modalità specificate nel presente regolamento:
 - frazione organica;
 - carta e cartone;
 - vetro;
 - plastica (lattine e contenitori metallici di piccole dimensioni);
 - scarti vegetali;
 - RAEE;
 - ingombranti;
 - inerti;
 - legno;
 - ferro;
 - pile esauste;
 - medicinali;
 - oli vegetali;
 - toner e cartucce di inchiostro.
3. Nel territorio comunale sono applicati i seguenti sistemi e modalità di gestione dei rifiuti:
 - raccolta porta a porta
 - raccolta di prossimità
 - raccolta diffusa sul territorio
 - raccolta controllata
 - ritiro a domicilio.

ART. 7 - DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. In relazione ai diversi sistemi di raccolta effettuati nel territorio comunale, vengono messe a disposizione degli utenti distinte tipologie di dotazione.
2. La dotazione per le utenze per le quali viene effettuato il sistema di raccolta porta a porta è costituita da:
 - contenitori in materiale plastico rigido di differenti colori e dimensioni per le frazioni di organico, secco residuo (dotato di trasponder per calcolare il conferimento), carta e vetro,
 - sacchi trasparenti resistenti ed impermeabili, in colori e dimensioni differenti a seconda della tipologia del rifiuto, sufficienti per il numero di conferimenti annui previsti.
3. La dotazione per le utenze per le quali viene effettuato il sistema di raccolta di prossimità è costituita da:
 - sacchi trasparenti resistenti ed impermeabili, in colori e dimensioni differenti a seconda della tipologia del rifiuto, sufficienti per il numero di conferimenti annui previsti.

4. La consegna della dotazione di contenitori e sacchi agli utenti avviene previa presentazione di un documento di identità valido e della tessera del codice fiscale e, nel caso di nuova utenza, di copia della domanda presentata al Comune per l'iscrizione ai fini del tributo sui rifiuti.
5. La confezione di sacchi viene consegnata, senza alcun onere per l'utente due volte all'anno.
6. Nei casi in cui gli utenti esauriscano la dotazione di sacchi prima della consegna della fornitura annuale, devono provvedere a ritirare una confezione di sacchi corrispondendo il relativo rimborso spese.
7. Le utenze domestiche assistite, previa presentazione di domanda formulata sul modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito web del Comune o disponibile presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti , ricevono, senza alcun onere, una dotazione supplementare di sacchi per residuo secco.
8. I contenitori mono-utenza vengono consegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito.
9. Gli utenti sono responsabili dei contenitori che vengono loro consegnati e sono tenuti a custodirli e a restituirli in caso di cessazione dell'utenza.
10. Qualora il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvede alla sua sostituzione previa restituzione del contenitore danneggiato e senza alcun onere per l'utente.
11. Nel caso in cui esso risulti danneggiato/reso inutilizzabile per responsabilità o negligenza dell'utente, questi è tenuto al pagamento della relativa spesa.
12. Nel caso di furto, viene consegnato un nuovo contenitore su presentazione, da parte dell'utente, della relativa denuncia presentata al Comando di Polizia Locale..
13. Al momento della consegna della dotazione l'utente viene informato riguardo alle modalità di conferimento/esposizione in relazione al sistema di raccolta a cui è stato assegnato.
14. I contenitori multi-utenza, adibiti al conferimento della frazione organica e del secco residuo, possono essere dotati di serratura nei casi in cui il posizionamento possa favorire il conferimento da parte di utenze non assegnatarie.

ART. 8 – MODALITA' ED ORARI DI CONFERIMENTO OD ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

1. Le diverse tipologie di rifiuto vengono conferite/esposte conformemente alle modalità specificate sull'allegato "B" al presente Regolamento.
2. Il conferimento/esposizione dei rifiuti viene effettuata nei giorni e negli orari indicati sull'allegato "C" al presente Regolamento.
3. Per le utenze domestiche sono previsti differenti orari e giorni di conferimento/esposizione dei rifiuti a seconda che siano serviti dal sistema di conferimento porta a porta o di prossimità come da "Allegato C".
4. Per le utenze di attività economiche (studi professionali, uffici, ecc.) i cui orari di svolgimento dell'attività non consentono di rispettare gli orari di conferimento/esposizione dei rifiuti indicati sugli allegati sopra richiamati, può essere autorizzato il conferimento/esposizione in deroga previa presentazione di domanda formulata sul modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito web del Comune o disponibile presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti.
5. Per le utenze domestiche assistite, può essere autorizzato il conferimento di pannolini/pannoloni nei contenitori del residuo secco anche al di fuori dei giorni stabiliti.
6. Al di fuori dei giorni e degli orari indicati sugli allegati sopra richiamati, è possibile conferire i rifiuti, sotto il controllo di un addetto, presso l'isola ecologica "Loderini", ubicata in Via Marconi, in corrispondenza di Piazza Giovanni XXIII, negli orari e limitatamente alle tipologie di rifiuto indicati sull'allegato "E" al presente Regolamento.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI CONFERIMENTO/ESPOSIZIONE RIFIUTI

1. Gli utenti sono obbligatoriamente tenuti a:
 - a) osservare, per le diverse tipologie di rifiuto, le modalità di conferimento/esposizione dei rifiuti specificati nell'allegato "B" al presente Regolamento
 - b) rispettare i giorni e gli orari di conferimento/esposizione dei rifiuti specificati nell'allegato "C" al presente Regolamento
 - c) rispettare le disposizioni per l'accesso controllato nell'area di conferimento denominata Isola ecologica "Loderini".I suddetti obblighi possono essere derogati, nei limiti consentiti dal presente Regolamento, solo mediante autorizzazione scritta del Servizio Gestione Rifiuti.
2. È vietato a chiunque:
 - a) esporre sacchi di rifiuti al di fuori dei contenitori, ad eccezione dei casi espressamente ammessi dal presente Regolamento;
 - b) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - c) manomettere, spostare, rimuovere i contenitori multi-utenza dalla propria sede, danneggiarli, imbrattarli, affiggere materiale di qualsiasi natura sugli stessi ad eccezione di adesivi o scritte che identifichino gli assegnatari del contenitore;
 - d) introdurre nei sacchi e nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - e) asportare materiali precedentemente introdotti negli stessi;
 - f) esporre rifiuti ingombranti, residui vegetali, RAEE, salvo i casi di interventi di raccolta a domicilio concordati con il gestore del servizio;
 - g) depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili;
 - h) realizzare depositi o fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti, ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso domestico.
 - i) divieto di uso di sacchi neri e/o comunque di colore o spessore tale da impedire il riconoscimento del materiale contenuto;

ART. 10 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Titolare e personale impiegato nell'attività di spettacoli viaggianti (circhi, luna park, ecc.), che alloggiano temporaneamente sul territorio comunale, sono utenti del servizio di raccolta e sono pertanto tenuti a rispettare gli obblighi ed i divieti di cui all'art 9 del presente Regolamento.
2. I titolari di spettacoli viaggianti, per le aree destinate agli alloggi temporanei, devono, con un preavviso di almeno 10 giorni dall'installazione delle strutture di alloggio, presentare domanda formulata sul modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito web del Comune o disponibile presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti, per richiedere la dotazione di contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti che verranno prodotti.
3. Per l'insediamento degli alloggi su aree private, alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo per rimborso spese per il servizio richiesto.

TITOLO III – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 11 – DEFINIZIONE

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento effettuato direttamente e autonomamente dagli utenti per i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali; dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno dell'orto o del giardino.
2. Sono esclusi dal compostaggio domestico gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

ART. 12 – RIFIUTI COMPOSTABILI

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - rifiuti di cucina (ad esempio: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - scarti del giardino e dell'orto (ad esempio: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - segatura, trucioli e frammenti di legno e sughero non trattato;
 - cenere di combustione di vegetali.

ART. 13 – GESTIONE DELLA COMPOSTIERA

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze che dispongono di terreno coltivato ad orto o sistemato a giardino devono utilizzare una compostiera in materiale plastico, preferibilmente riciclato, oppure una compostiera auto-costruita, in legno od altro idoneo materiale, purché essa sia realizzata in modo da assicurare adeguata ventilazione e corretto tasso di umidità dei rifiuti.
2. La compostiera deve essere collocata in luogo idoneo e agevole al deposito dei rifiuti organici domestici, preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili ed il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni d'acqua per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato affinché non dia luogo ad emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro: a tale scopo si raccomanda di seguire le istruzioni d'uso della compostiera.
4. La compostiera deve essere collocata ad una distanza non inferiore a tre metri dal confine di proprietà.
5. E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione, quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno, poiché rallentano il processo di compostaggio, e avanzi di cibo di origine animale; é inoltre consigliabile moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per prevenire problemi igienico-sanitari.
6. E' vietato inserire nella compostiera materiali non compostabili quali, ad esempio metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizioni edilizie, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di veicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (pile, oli vegetali e minerali), tessuti, legno trattato, farmaci scaduti, carta (stampata, colorata, patinata).

ART. 14 –ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

1. Nell'Albo Comunale dei Compostatori sono iscritti gli utenti che effettuano il compostaggio domestico, conformemente alle disposizioni contenute nel presente Titolo.
2. Gli utenti che praticano il compostaggio domestico e intendono essere iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori, devono presentare domanda formulata sul modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito web del Comune o disponibile presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti
3. Per aver diritto all'iscrizione nell'Albo Comunale dei Compostatori il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nell'immobile in cui vengono prodotti i rifiuti domestici;
 - b) intestazione dell'utenza ai fini del tributo sui rifiuti nell'immobile di cui alla lettera a);
 - c) possesso di una compostiera di volume non inferiore a 200 litri;
 - d) disponibilità, di un giardino pertinenziale all'immobile di cui alla lettera a) o, di un terreno coltivato ad orto o sistemato a giardino, ubicato entro un raggio di mt. 100 dall'immobile di cui alla lettera a), avente superficie non inferiore a mq. 50.
4. Alla domanda, l'utente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:
 - destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio di raccolta dei rifiuti
 - accettare l'effettuazione di controlli da parte di personale incaricato dal Comune.
5. La variazione dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Comunale dei Compostatori.
6. Il venir meno di uno dei requisiti indicati al comma 3, anche a seguito di accertamento d'ufficio, determina la cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori e la conseguente decadenza da eventuali benefici.

ART. 15 – CONTROLLI

1. I controlli sulle modalità di effettuazione del compostaggio predisposti dal Comune sono finalizzati a verificare:
 - la corretta collocazione della compostiera
 - la corretta conduzione della compostiera
 - l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.
2. Qualora nel corso di detti controlli vengano accertate irregolarità, il Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti, previa notifica all'utente interessato, procede alla sua cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori;

TITOLO IV – CONFERIMENTO RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA

ART. 16 – ACCESSO ALLA STRUTTURA

1. Il Centro di raccolta è localizzato in Via della Né.
2. I rifiuti conferibili nel Centro di raccolta e i relativi orari di apertura sono indicati sull'allegato "E" al presente Regolamento, all'ingresso del Centro nonché sul sito web del Comune.
3. Possono conferire rifiuti, durante i giorni e gli orari di apertura, i seguenti soggetti:
 - i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio comunale per quanto riguarda le utenze domestiche;
 - i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio comunale, limitatamente ai rifiuti che provengono dall'applicazione della speciale normativa a carattere generale del conferimento RAEE;
 - i titolari di utenze non domestiche iscritte nell'"Elenco contribuenti del tributo sui rifiuti" per i materiali previsti nel presente Regolamento, secondo le specifiche previste dallo stesso;
4. L'accesso fuori dai giorni ed orari di apertura è consentito esclusivamente a personale del Gestore o del Comune per l'espletamento di funzioni di controllo.

ART. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEGLI UTENTI

1. L'utente, per accedere al Centro di raccolta deve esibire documento d'identità personale in corso di validità e tessera del codice fiscale all'addetto al controllo, che provvede alla registrazione delle sue generalità, della tipologia del rifiuto conferito e dell'immobile da cui provengono i rifiuti.
2. Nel caso che il conferimento non venga effettuato personalmente dall'utente, deve essere presentata una sua dichiarazione formulata sul modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito web del Comune o disponibile presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti, che consenta all'addetto al controllo di accertare la consistenza e la provenienza dei rifiuti da utenze del Comune.
3. L'utente è tenuto ad effettuare il conferimento solo dopo l'autorizzazione dell'addetto al Centro di raccolta, nonché a consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura, per le finalità e gli obblighi previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento.
4. L'addetto al controllo è tenuto a respingere chiunque non sia identificabile, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento o in modo da esso difforme.
5. Gli utenti devono trattenersi all'interno del Centro limitatamente al periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di conferimento.
6. Durante la movimentazione dei cassoni e dei contenitori l'addetto al controllo può sospendere temporaneamente le operazioni di conferimento.
7. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di non più di due utenti al fine di non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto e la sicurezza e la funzionalità delle operazioni di scarico.
8. Il conferimento dei rifiuti dovrà svolgersi seguendo le indicazioni dell'addetto al controllo e della segnaletica presente all'interno del Centro.
9. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni o dei contenitori a cura dell'utente o, nel caso in cui ciò comporti l'impiego di apparecchiature di travaso, a cura degli addetti del Centro.
10. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, deve provvedere, prima dell'ingresso nel Centro di raccolta, alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
11. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.

12. L'utente deve evitare spargimenti di materiale e fuoriuscita di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.
13. È vietato effettuare operazioni di cernita, nonché prelevare e trasportare all'esterno del Centro di raccolta qualsiasi rifiuto.
14. L'addetto al controllo determina a proprio insindacabile giudizio e sotto la propria responsabilità l'accoglimento ed il respingimento del materiale che l'utente intende conferire.
15. L'utente è ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili per le quali il Centro non sia attrezzato alla ricezione.
16. In ogni caso l'utente deve mantenere un comportamento tale da salvaguardare l'incolumità propria e altrui.

TITOLO V – SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO

ART. 18 –SERVIZI DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento é effettuato, con differenti frequenze, su tutto il territorio comunale e riguarda:
 - pulizia delle aree pubbliche e private ad uso pubblico;
 - svuotamento dei cestini gettacarte e sostituzione dei sacchi in polietilene;
 - pulizia delle aree sede di mercato;
 - pulizia delle aree occupate in occasione di manifestazioni/eventi/feste popolari;
 - pulizia e lavaggio di piazze e strade;
 - decespugliamento stradale e pulizia delle cunette stradali;
 - lavaggio contenitori multi-utenza.
2. Lo spazzamento può essere effettuato sia manualmente che in modo meccanizzato.

ART. 19 – CESTINI STRADALI

1. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori portarifiuti destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, nonché deiezioni di animali chiuse entro sacchetti impermeabili.

ART. 20 - OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

1. È vietato a chiunque:
 - a) gettare plastica, carta o altri rifiuti di minuta consistenza sul suolo pubblico o aperto al pubblico
 - b) riversare/trasferire su spazi pubblici rifiuti prodotti dallo spazzamento e pulizia di aree private confinanti con essi
 - c) incendiare i rifiuti, ad eccezione degli scarti vegetali, purché ciò avvenga in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana
 - d) danneggiare, imbrattare o ribaltare i cestini stradali
 - e) affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe, etc.) sui cestini stradali, salvo specifica autorizzazione del Comune
 - f) introdurre nei cestini stradali rifiuti diversi da quelli indicati all'art. 19.Sono esclusi dal divieto di cui alla lettera a) i comportamenti derivanti da usi e consuetudini religiose, culturali e tradizionali.

TITOLO VI – GESTIONE DEI RIFIUTI PER MERCATO, FIERE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ART. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI RICORRENTI ANNUALMENTE

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti e il servizio di spazzamento e pulizia delle aree interessate dal mercato settimanale e dalle fiere e manifestazioni elencate sull'allegato "F" al presente Regolamento vengono effettuati dal Gestore in coerenza con quanto previsto con il Capitolato Speciale d'Oneri.

ART. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI OCCASIONALI

1. I responsabili di manifestazioni o eventi non elencati sull'allegato "F", su aree pubbliche o su aree private, ma aperte al pubblico, in cui siano previste:
 - la somministrazione di alimenti o bevande
 - la vendita di prodotti alimentari con possibilità di consumo sul posto
 - altra attività che comporti una produzione di rifiuti di entità tale da non poter essere fronteggiata con l'ordinaria disponibilità di cestini stradalidevono presentare domanda formulata sul modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito web del Comune o disponibile presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione/evento, per richiedere uno o più dei seguenti servizi integrativi:
 - a) dotazione di contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti che verranno prodotti
 - b) raccolta di rifiuti in orari diversi da quelli indicati sull'allegato "C" al presente Regolamento
 - c) spazzamento e pulizia dell'area data in concessione, nel caso in cui l'evento interessi uno spazio pubblico.
2. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo per rimborso spese corrispondente ai servizi richiesti.
3. Sono esentati dal pagamento della tariffa le manifestazioni organizzate da enti, comitati e associazioni a condizione che non sia prevista la commercializzazione diretta o indiretta o la promozione commerciale di beni e/o servizi, e che l'eventuale somministrazione di cibi e bevande sia totalmente gratuita.
4. In alternativa alla richiesta di servizio di spazzamento e pulizia dell'area, il responsabile della manifestazione/evento può impegnarsi ad effettuarlo autonomamente con i propri mezzi: in tal caso, egli ha l'obbligo di consegnare l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo entro due ore dal termine dello svolgimento della manifestazione/evento.

ART. 23 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI MERCATI E FIERE

1. Gli operatori del mercato settimanale e delle fiere, salvo che non vengano concordate differenti modalità con il Gestore, al momento in cui sgomberano l'area data in concessione, devono accatastare ordinatamente imballaggi e cassette e raccogliere i materiali più minuti entro i sacchi forniti in dotazione, separatamente per le diverse tipologie di rifiuto (carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine); i rifiuti organici (scarti di frutta, verdura e fiori) devono essere esposti, chiusi entro sacchi bio-degradabili e compostabili.

ART. 24 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. La somministrazione di cibi e bevande deve essere effettuata con utilizzo di stoviglie compostabili.

2. I rifiuti devono essere conferiti entro i contenitori o raccolti entro i sacchi, separatamente per le diverse tipologie di rifiuto (carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine); i rifiuti organici (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura) devono essere conferiti, chiusi entro sacchi biodegradabili e compostabili, nei contenitori marroni.
3. Per le manifestazioni/eventi occasionali, ove non sia stato richiesto apposito servizio di spazzamento, il responsabile ha l'obbligo di consegnare l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo entro due ore dal termine dello svolgimento della manifestazione/evento.
4. Il responsabile della manifestazione/attività risponde personalmente di eventuali inadempienze, irregolarità e ritardi.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – CONTROLLI E VIGILANZA

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato:
 - agli Ufficiali/Agenti del Comando di Polizia Locale
 - agli Organi di Polizia Amministrativa
 - agli Ispettori Ambientali e agli Eco-Ausiliari, la cui attività è disciplinata dal Regolamento approvato con D.C.C. n. 20 del 2/5/2013.
2. I soggetti indicati al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dalle norme che tutelano la riservatezza personale, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, possono
 - assumere informazioni
 - procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora
 - procedere a rilievi segnaletici descrittivi
 - acquisire immagini dalla video-sorveglianza
 - compiere ispezioni selettive e non generalizzate del contenuto dei sacchi e/o dei contenitori di rifiuti.

ART. 26 – SOSTITUZIONI E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per il Servizio di nettezza urbana approvato con D.C.C. n. 53 del 28/7/1994 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono abrogate le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene Urbana che risultino in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ART. 27 - SANZIONI

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-*bis* del D.lgs. 267/2000 con un minimo di € 25,00 sino ad un massimo di € 500,00; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 152/2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, riportata sull'allegato "G" al presente Regolamento, è stabilita secondo criteri di proporzionalità in relazione alla gravità delle violazioni.

2bis. Qualora sussistano più interazioni dell'illecito per un caso analogo, accertate secondo i criteri di cui all'Articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica, a partire dall'accertamento della violazione amministrativa successiva alla prima, un aumento della sanzione all'importo previsto nel prospetto di cui al comma precedente. La somma aggiuntiva, da applicare in base al numero di precedenti verificati, viene calcolata secondo la seguente graduazione:

Numero precedenti violazioni

- **una:** aumento del **50%** della somma indicata nel prospetto allegato in calce al presente Regolamento (pagamento in misura ridotta), fino al limite massimo edittale;
- **due:** aumento del **100%** della somma indicata nel prospetto allegato in calce al presente Regolamento (pagamento in misura ridotta), fino al limite massimo edittale;

- **tre o più:** applicazione del massimo edittale.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino; in caso di inottemperanza il Comune provvederà d'ufficio con addebito delle relative spese al trasgressore.
 4. Per le utenze servite con il sistema di raccolta di prossimità, qualora siano accertate gravi violazioni non attribuibili a singoli utenti, la sanzione potrà essere irrogata al condominio o agli utenti assegnatari in solido tra di loro.
 5. In deroga all'art. 17 L. 689/81 combinato disposto art. 107 c. 5 del T.U.EE.LL., l'Autorità competente a decidere su eventuali ricorsi in primo grado è il Sindaco.

ART. 28 –MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale; gli allegati "A", "B", "C", "E" e "F" possono essere aggiornati con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Comunale delibera il contributo di rimborso spese dei diversi servizi per manifestazioni ed eventi occasionali e per spettacoli viaggianti.